

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
G.A.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FUNZIONI - SCOPI

ART.1

E' COSTITUITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E SEGG. C.C., L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - G.A.L.". L'ASSOCIAZIONE HA SEDE PROVVISORIAMENTE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE IN ALVITO (FR) E L'ASSEMBLEA DEI SOCI, NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE, POTRÀ ISTITUIRE SEDI SECONDARIE ANCHE ALTROVE.

L'ASSOCIAZIONE POTRÀ ISTITUIRE SEZIONI E RAPPRESENTANZE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL GAL.

ART. 2

L'ASSOCIAZIONE È COSTITUITA QUALE GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.), COSÌ COME PREVISTO DALL'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER + E DAL PROGRAMMA REGIONALE LEADER + 2000/2006 APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE N. C/2001/3626 DEL 26 NOVEMBRE 2001 CON LO SCOPO PRIORITARIO DI DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) APPROVATO DALLA REGIONE LAZIO.

L'ASSOCIAZIONE RIVESTE IL RUOLO DI SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PSL NONCHÉ DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI IN ESSO INSERITI.

L'ASSOCIAZIONE, NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE, NON HA FINI DI LUCRO, ESAURISCE LE PROPRIE FINALITÀ IN AMBITO REGIONALE E DURERÀ FINO AL 2010, E COMUNQUE ALMENO FINO ALLA COMPLETA ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE, E POTRÀ ESSERE PROROGATA OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE CON LE MODALITÀ STABILITE DAGLI ART. 14 E 19.

L'ASSOCIAZIONE, NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE, OPERA ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEI COMUNI IL CUI TERRITORIO È INCLUSO NELL'AREA DI INTERVENTO DEL PSL STESSO ED IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO:

- DAL PROGRAMMA REGIONALE LEADER + 2000/2006;
DAL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE;
- DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE RICHIAMATA NEI DOCUMENTI DI CUI AI PRECEDENTI TRATTINI;
- DALLE DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EMANATE PRIMA E DOPO L'APPROVAZIONE DEI PSL;
- DALLA NORMATIVA SPECIFICA PER OGNI SETTORE DI INTERVENTO DEL PSL.

LE RESPONSABILITÀ, I COMPITI E GLI OBBLIGHI DEI GAL SONO QUELLI DEFINITI NEL PROGRAMMA REGIONALE LEADER + 2000/2006, DEL

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE E NEI SUCCESSIVI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI IN ATTUAZIONE DEGLI STESSI. PER ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CON FORME DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NEL PROGRAMMA REGIONALE LEADER + 2000/2006, L'ASSOCIAZIONE POTRÀ ESTENDERE LA PROPRIA AZIONE ANCHE IN ALTRI TERRITORI DELLA REGIONE.

ART.3

L'ASSOCIAZIONE ASSUME A TUTTI GLI EFFETTI IL RUOLO, LE FUNZIONI, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI "GRUPPO DI AZIONE LOCALE".

L'ASSOCIAZIONE OPERA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI : ALVITO, ARPINO, ATINA, BOVILLE ERNICA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASALVIERI, COLLE SAN MAGNO, GALLINARO, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, PESCOSOLIDO, PICINISCO, POSTA FIBRENO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SETTEFRATI, TERELLE, VALLEROTONDA, VEROLI, VILLA LATINA. CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO POSSONO PERÒ ESSERE ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE ANCHE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI IN ALTRI COMUNI ED IN GENERALE IN TUTTO IL TERRITORIO CEE, PURCHÈ LA LORO AZIONE SIA MIRATA NEI TERRITORI DEI COMUNI ANZIDETTI.

L'ASSOCIAZIONE INDIRIZZA LE PROPRIE INIZIATIVE AL SOSTEGNO ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO- ECONOMICO E TERRITORIALE DELL'AREA, SVOLGENDO UN'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI PIANI E PROGETTI INTEGRATI IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ED I VINCOLI DI PROGRAMMAZIONE STABILITI A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE.

ESSA OPERERÀ IN PARTICOLARE, SENZA CHE L'ELENCO COSTITUISCA LIMITAZIONE, NEI SEGUENTI AMBITI:

- A) ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO RURALE.
- B) FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AIUTI ALL'OCCUPAZIONE.
- C) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO ED AGRITURISTICO NELLE ZONE RURALI.
- D) SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ALL'ARTIGIANATO ED AI SERVIZI ZONALI .
- E) VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI TIPICI LOCALI.
- F) CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE.
- G) INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO, ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.
- H) CONSULENZE E RICERCHE IN CAMPO SOCIO-ECONOMICO, ARCHITETTONICO, STORICO - ARTISTICO, TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO L'ASSOCIAZIONE POTRÀ SVOLGERE, INOLTRE, TUTTE LE OPERAZIONI ED ATTIVITÀ ECONOMICHE, FINANZIARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI, TECNICO - SCIENTIFICHE E PROMOZIONALI DIRETTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELL'AREA DI PERTINENZA DEL G.A.L.

L'ASSOCIAZIONE, PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, POTRÀ REALIZZARE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN FORMA DIRETTA O STIPULARE CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI, SOCIETÀ SPECIALIZZATE ED ISTITUTI DI CREDITO, ENTI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE.

ART. 4

L'ASSOCIAZIONE SI AVVARrà DI UN SERVIZIO DI TESORERIA AFFIDATO AD UN ISTITUTO DI CREDITO INDIVIDUATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL SERVIZIO DI TESORERIA DOVRà ESSERE GESTITO DA UNA BANCA AUTORIZZATA A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DEL D. LGS. 1.9.1993 N. 385.

AL SERVIZIO DI TESORERIA COMPETE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, IL PAGAMENTO DELLE SPESE DELL'ASSOCIAZIONE ED IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE AI BENEFICIARI DEI SINGOLI INTERVENTI PREVISTI DAL PSL.

IL TESORIERE EFFETTUA I PAGAMENTI ESCLUSIVAMENTE IN BASE AD ORDINI DI PAGAMENTO (MANDATI) EMESSI DALL'ASSOCIAZIONE SU MODULI APPOSITAMENTE PREDISPOSTI FIRMATI CONGIUNTAMENTE DAL PRESIDENTE E DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.

IL SERVIZIO DI TESORERIA DOVRà PROVVEDERE ALMENO DUE CONTI CORRENTI DISTINTI:

- UNO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER L'ACCREDITO DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE E PER IL PAGAMENTO DEI BENEFICIARI RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO A CARICO DEL PROGRAMMA LEADER +;
- UNO PER OGNI ALTRO TIPO DI OPERAZIONE SVOLTA DAL GAL.

TITOLO II

SOCI

ART. 5

POSSONO ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NEL TERRITORIO DI INTERVENTO DEL PSL.

IL NUMERO DEI SOCI È ILLIMITATO.

POSSONO ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE:

- COMUNI, COMUNITà MONTANE E PROVINCE
- ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI, UNIVERSITA', ISTITUTI DI RICERCA E FORMAZIONE, SINGOLE IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI DI INTERESSE ECONOMICO E TERRITORIALE, SOCIETà DI PERSONE E CAPITALE, COOPERATIVE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI A CARATTERE CULTURALE, AMBIENTALE, SOCIALE, PROFESSIONALI, DI CATEGORIA, SINGOLI PRIVATI.

L'AMMISSIONE DEL NUOVO SOCIO È FATTA DIETRO RICHIESTA SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO, IL QUALE DICHIARA LA COMPLETA CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, DEL REGOLAMENTO INTERNO E DELLE DELIBERAZIONI GIà ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI E DI ACCETTARLE INTEGRALMENTE.

LA RICHIESTA DI AMMISSIONE È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL NUOVO SOCIO AL MOMENTO DELL'ADESIONE DOVRà VERSARE L'IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E QUANTO DOVUTO PER LE SPESE GENERALI SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE PER IL SUO INGRESSO.

SE LA RICHIESTA È FATTA DA PERSONE GIURIDICHE, LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DA COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E DELL'INDICAZIONE DELLA PERSONA DELEGATA ALLA RAPPRESENTANZA. I COMUNI, LE COMUNITÀ, LE PROVINCE E GLI ENTI PUBBLICI IN GENERE PRESENTANO SOLO LE DOMANDE E LE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO COMPETENTE CON L'INDICAZIONE DELLA PERSONA DELEGATA A RAPPRESENTARLI.

ART. 6

I SOCI SONO OBBLIGATI:

- A) AL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA STABILITA DALL'ASSEMBLEA, SECONDO LE MODALITÀ ED I TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
- B) ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI INTERNI E DELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI;
- C) A NON RECEDERE DALL'ASSOCIAZIONE PRIMA DELLA COMPLETA ATTUAZIONE DEL P.A.L.

ART. 7

LA QUALITÀ DI SOCIO SI PERDE PER RECESSO O ESCLUSIONE.

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E COMUNQUE NON PRIMA DI QUANTO STABILITO DAL PUNTO C) DELL'ART.6 DEL PRESENTE STATUTO, PUÒ RECEDERE IL SOCIO:

- A) CHE ABBA PERDUTO I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE;
- B) CHE NON SI TROVI PIÙ IN GRADO DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

L'ESCLUSIONE È DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA NEI CONFRONTI DEL SOCIO CHE:

- A) ABBA PERDUTO ANCHE UNO SOLO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE;
- B) SI SIA RESO INSOLVENTE VERSO L'ASSOCIAZIONE RISPETTO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA E PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN SUO NOME O PER SUO CONTO DALL'ASSOCIAZIONE VERSO TERZI;
- C) COMMITTA GRAVI INOSSERVANZE DEL CONTRATTO SOCIALE, DEL REGOLAMENTO INTERNO E DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI;
- D) SIA IMPOSSIBILITATO A PARTECIPARE AGLI SCOPI SOCIALI.

ART. 8

LE DELIBERAZIONI PRESE IN MATERIA DI RECESSO E DI ESCLUSIONE DEBONO ESSERE COMUNICATE, AI SOCI CHE NE SONO OGGETTO, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.

ART. 9

I SOCI CHE ABBIANO RECEDUTO, O SIANO ESCLUSI, O CHE COMUNQUE ABBIANO CESSATO DI APPARTENERE ALL'ASSOCIAZIONE NON POSSONO RIPRENDERE I CONTRIBUTI VERSATI, NE' HANNO ALCUN DIRITTO SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 10

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE È COSTITUITO:

- A) DALLE QUOTE ANNUALI DEI SOCI NELLA MISURA DECISA DALL'ASSEMBLEA ANNO PER ANNO;
- B) DAI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI VERSATI DAI SOCI O DA TERZI;
- C) DAI RICAVI PER SERVIZI PRESTATI A TERZI;

ART. 11

L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALLA COMPILAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

IL BILANCIO, UNITAMENTE ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEVE ESSERE ESPOSTO NELLA SEDE SOCIALE AFFINCHÉ I SOCI NE POSSANO PRENDERE VISIONE.

IL BILANCIO CONSUNTIVO È APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART.12

SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- C) IL PRESIDENTE;
- D) IL COLLEGIO DEI REVISORI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.13

LE ASSEMBLEE SONO ORDINARIE E STRAORDINARIE.

LA LORO CONVOCAZIONE VIENE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE AVVISO DA INVIARE AI SOCI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI CONVOCAZIONE, CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, IL LUOGO E LA DATA DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE ESSERE FISSATA IN GIORNO DIVERSO DA QUELLO DELLA PRIMA. IN MANCANZA DELL'ADEMPIMENTO DELLA

SUDDETTA FORMALITÀ L'ASSEMBLEA SI REPUTA VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TUTTI I SOCI.

ART. 14

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- A) APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO;
- B) PROCEDE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL SUO PRESIDENTE;
- C) DETERMINA L'ENTITÀ DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERSI AGLI AMMINISTRATORI PER LA LORO ATTIVITÀ COLLEGIALE;
- D) APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO;
- E) DELIBERA SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI;
- F) DELIBERA SU TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTINENTI ALLA GESTIONE SOCIALE RISERVATI ALLA SUA COMPETENZA DAL PRESENTE STATUTO O SOTTOPOSTI AL SUO ESAME DAGLI AMMINISTRATORI;
- G) DETERMINA LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE;
- H) DELIBERA SULL'AMMISSIONE, IL RECESSO O L'ESCLUSIONE DEI SOCI, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ESSA HA LUOGO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, ENTRO I QUATTRO MESI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE INOLTRE TUTTE LE VOLTE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO RITENGA NECESSARIO O NE SIA FATTA RICHIESTA PER ISCRITTO, CON INDICAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE, DA ALMENO 1/2 DEI SOCI. IN QUEST'ULTIMO CASO LA CONVOCAZIONE DEVE AVERE LUOGO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA.

L'ASSEMBLEA È CONSIDERATA STRAORDINARIA QUANDO SI RIUNISCE PER DELIBERARE SULLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, SULLA PROROGA DELLA DURATA, SULLA NOMINA, AI TERMINI DELL'ART.11 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE, DEI LIQUIDATORI.

ART. 15

IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA ORDINARIA È REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO SIA PRESENTE O RAPPRESENTATA LA MAGGIORANZA DEI SOCI.

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA ORDINARIA È REGOLARMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI PRESENTI.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI ALMENO I 3/4 DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE.

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO SIA PRESENTE O RAPPRESENTATO ALMENO IL 50% DEI SOCI.

ART. 16

AI FINI DELLE VOTAZIONI IN SENO ALL'ASSEMBLEA, OGNI SOCIO AVRÀ DIRITTO AD UN VOTO.

NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI SOCIO POTRÀ ESPRIMERE UN NUMERO DI PREFERENZE MASSIMO CORRISPONDENTE AI MEMBRI DA ELEGGERE PUBBLICI E PRIVATI COME STABILITO DALL'ART. 19.

IN CASO DI PARITÀ DI VOTI RISULTERÀ ELETTO IL SOCIO CON MAGGIORE ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SIA PER I SOGGETTI PUBBLICI SIA PRIVATI. IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ AD OLTRANZA. PER LE VOTAZIONI SI PROCEDERÀ NORMALMENTE CON IL SISTEMA DELL'ALZATA DI MANO. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. PER DELIBERARE LO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE O LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO I 3/4 DEGLI ASSOCIATI.

ART. 17

IL SOCIO PUÒ FARSI RAPPRESENTARE NELL'ASSEMBLEA DA UN ALTRO SOCIO MEDIANTE DELEGA SCRITTA; OGNI SOCIO DELEGATO NON PUÒ RAPPRESENTARE PIÙ DI UN ALTRO SOCIO. LE DELEGHE DEVONO ESSERE MENZIONATE NEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA E CONSERVATE FRA GLI ATTI SOCIALI.

ART.18

LE DELIBERAZIONI DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DAL SEGRETARIO. L'ASSEMBLEA È PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ED IN SUA ASSENZA DAL VICEPRESIDENTE O, IN ASSENZA DI QUEST'ULTIMO, DALLA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA STESSA. LA NOMINA DEL SEGRETARIO E' FATTA DALL'ASSEMBLEA SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE. IL SEGRETARIO PUÒ ESSERE UN MEMBRO DELL'ASSEMBLEA. IL VERBALE DELLE ASSEMBLEE IN SEDE STRAORDINARIA DEVE ESSERE REDATTO DA UN NOTAIO, PER CUI IN TAL CASO NON SI PROCEDE ALLA NOMINA DEL SEGRETARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI 14 (QUATTORDICI) MEMBRI, DI CUI 4 (QUATTRO) RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI PUBBLICI E 10 (DIECI) IN RAPPRESENTANZA DEGLI ALTRI SOCI E VIENE ELETTO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIENE RINNOVATO OGNI 4 ANNI, ED I SUOI COMPONENTI SONO RIELEGGIBILI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE E PUÒ DELEGARE, DETERMINANDOLE NELLA DELIBERAZIONE, PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE OGNI VOLTA CHE CI SIA MATERIA DA DELIBERARE OPPURE QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI. LA CONVOCAZIONE È FATTA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, DA SPEDIRSI NON MENO DI 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA E , NEI CASI URGENTI, A MEZZO DI MESSO, FAX O TELEGRAMMA, IN CUI I CONSIGLIERI NE SIANO INFORMATI ALMENO 3 (TRE) GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

A PARITÀ DI VOTI, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È INVESTITO DEI PIÙ AMPI POTERI PER LA DURATA E LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

SPETTA PERTANTO, FRA L'ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;

- REDIGERE I CONSUNTIVI E I PREVENTIVI;

- COMPILARE I REGOLAMENTI INTERNI;

- STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI DI OGNI GENERE INERENTI ALL'ATTIVITÀ SOCIALE, FRA GLI ALTRI VENDERE, ACQUISTARE, PERMUTARE BENI E DIRITTI MOBILIARI ED IMMOBILIARI CON LE PIÙ AMPIE FACOLTÀ AL RIGUARDO, IVI COMPRESA QUELLA DI RINUNCIARE ALLE IPOTECHE LEGALI, COMPIERE OGNI EVENTUALE E QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICO E PRIVATO, APRIRE, UTILIZZARE, ESTINGUERE CONTI CORRENTI, ANCHE ALLO SCOPERTO E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE COMPRESA L'APERTURA DI SOVVENZIONI E MUTUI CONCEDENDO TUTTE LE GARANZIE ANCHE IPOTECARIE, CEDERE, ACCETTARE, EMETTERE, GIRARE, AVALLARE, SCONTARE, QUIETANZARE CREDITI ED EFFETTI CAMBIARI E CARTOLARI IN GENERE;

- DELIBERARE E CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEJUSSIONI ED OGNI QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DI CREDITO O DI QUALSIASI ALTRA ANTICIPAZIONE FINANZIARIA;

- CONFERIRE PROCURE SPECIALI E NOMINARE I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DETERMINANDONE LE FUNZIONI E LA RETRIBUZIONE;

- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE FISSANDONE LE MANSIONI E LE RETRIBUZIONI;

- PROPORRE ALL'ASSEMBLEA L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI, IL RECESSO E L'ESCLUSIONE;

- COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE, PER DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, SIANO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA E ALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA.

ART. 20

IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI UNO O PIÙ AMMINISTRATORI PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL CONSIGLIO PROVVEDE A SOSTITUIRLI NEI MODI PREVISTI DALL'ART. 2386 DEL C.C.

ART. 21

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE RIMANE IN CARICA 4 ESERCIZI SOCIALI; IL SUO MANDATO È RINNOVABILE.

IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE E LA FIRMA SOCIALE.

EGLI È PERCIÒ AUTORIZZATO A RISCOUTERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI PAGAMENTI DI OGNI NATURA ED A

QUALSIASI TITOLO RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA. EGLI HA ANCHE LA FACOLTÀ DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI L'ASSOCIAZIONE DAVANTI A QUALSIASI AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.

IL PRESIDENTE PRESIEDE L'ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE PUÒ DELEGARE I PROPRI POTERI, IN TUTTO O IN PARTE, AL VICEPRESIDENTE O AI MEMBRI DEL CONSIGLIO NONCHÉ, PER SPECIALE PROCURA,

AI RESPONSABILI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE DI LUI MANSIONI SPETTANO AL VICEPRESIDENTE. IL PRESIDENTE COORDINA LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OPERATIVO E DA STRUTTURE DI CONSULENZA ESTERNE.

ART.22

COLLEGIO DEI REVISORI

IL COLLEGIO DEI REVISORI È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLEMENTI, CHE RESTANO IN CARICA 4 ANNI E SONO RIELEGGIBILI.

L'ASSEMBLEA CHE NOMINA I REVISORI ED IL LORO PRESIDENTE, NE DETERMINA IL COMPENSO PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL LORO UFFICIO.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

- A) CONTROLLA L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE;
- B) VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO;
- C) ACCERTA LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO CONSUNTIVO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI.

TITOLO VI

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

ART.23

LA GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE SARÀ EFFETTUATA DA UN RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO SPETTANO TUTTE LE FUNZIONI INERENTI L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, PIANI E PROGETTI ESECUTIVI, UNA VOLTA APPROVATI DAL C.D.A.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EMETTE MANDATI DI PAGAMENTO CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE; EGLI COORDINA LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OPERATIVO E DA STRUTTURE DI CONSULENZA ESTERNE.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO È RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEI PROGETTI.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 24

L'ASSEMBLEA, CHE DELIBERA LO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE, PROCEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI SCEGLIENDOLI FRA I SUOI AMMINISTRATORI. I POTERI SONO STABILITI DAGLI ARTICOLI 11 E SEGUENTI DEL C.C.. I BENI CHE RESIDUANO DOPO LA LIQUIDAZIONE SONO DESTINATI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ ANALOGHE.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25

IL FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE VERRÀ DISCIPLINATO DA REGOLAMENTI INTERNI E PROTOCOLLI DI SERVIZIO COMPILATI A CURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E APPROVATI IN ASSEMBLEA.

È ISTITUITA LA CONFERENZA OBBLIGATORIA DEGLI ENTI PUBBLICI CON CARATTERE CONSULTIVO E DI INDIRIZZO. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINERÀ IL FUNZIONAMENTO.

ART. 26

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO VALGONO LE NORME DEL CODICE CIVILE, DELLE LEGGI NAZIONALI VIGENTI E DELLA LEGGE REGIONALE RIGUARDANTE LE PERSONE GIURIDICHE.